

Comune di Como  
c.a. dott.ssa .....  
Via Vittorio Emanuele, 97  
22100 COMO

OGGETTO: Richiesta di accesso da parte di altra amministrazione pubblica.  
Parere circa la necessità di motivazione della richiesta e dell'assoggettabilità al pagamento dei costi di riproduzione.

Il consulente tecnico del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Como si è recato negli uffici comunali per esaminare ed ottenere copia di atti e documenti relativi a pratiche edilizie sulla base di ampia (e non specifica) delega dello stesso Pubblico Ministero.

Il Comune di Como chiede a questa Commissione se il CTU:

a) è tenuto a formulare istanza (formale) di accesso al fascicolo edilizio, come richiesto a tutti i soggetti interessati;

b) è tenuto al pagamento dei costi di riproduzione delle copie richieste.

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, legge n. 241/90, l'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici si informa al "principio di leale cooperazione istituzionale". L'applicazione di tale principio è finalizzata fondamentalmente a rendere più agevole l'accesso ai soggetti pubblici eliminando proprio quelle formalità che la legge richiede al soggetto privato, fra le quali vanno annoverate sia la presentazione di una specifica motivata richiesta sia il rimborso dei costi di riproduzione dei documenti richiesti.

L'esercizio del diritto di accesso del soggetto pubblico inerisce, infatti, allo svolgimento delle funzioni pubbliche di cui lo stesso è titolare, per cui è sufficiente dichiarare, ai fini della sua ammissibilità (e del suo accoglimento), che la richiesta di accesso pertiene a tali funzioni.

Di fronte, poi, ad una richiesta di accesso fatta, come nella fattispecie, in esecuzione di un ordine dell'autorità giudiziaria, a maggior ragione deve operare il principio di leale collaborazione, atteso che il soggetto richiedente (nella specie CTU) agisce in virtù di un preciso mandato giudiziario e, dunque, di una ancor più qualificata legittimazione.

Ritiene, pertanto, questa Commissione, di confermare il proprio orientamento secondo il quale l'esercizio del diritto di accesso fra "soggetti pubblici" e le modalità di acquisizione dei documenti oggetto dell'istanza non soggiacciono ad alcuna delle formalità o degli adempimenti previsti dalla legge n. 241/90 per il soggetto privato, né sotto il profilo giuridico (titolarità di un interesse diretto, attuale e concreto) né quello economico (rimborso dei costi di riproduzione).

Comune di Oriolo Romano  
Via Vittorio Emanuele III, 3  
01010 ORIOLO ROMANO (VT)

OGGETTO: Diritto di accesso di cittadino residente in materia di concessione edilizia.

Il Comune di Oriolo Romano sottopone a questa Commissione il quesito in ordine al diritto di accesso di un cittadino-residente ai documenti relativi a rilascio di concessione edilizia di un soggetto terzo, sottolineando come il richiedente non abbia provato di essere “confinante” con l’abitazione del soggetto controinteressato (che si è opposto all’accesso) e, conseguentemente, non risulta titolare di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata.

Secondo l’univoco orientamento di questa Commissione, e quello prevalente del giudice amministrativo (ai quali il richiedente ha fatto corretto riferimento nella domanda di accesso), le condizioni cui l’art. 22, comma 1, lett. b) subordina il riconoscimento del diritto di accesso (richiamate da codesto Comune) operano soltanto nel caso di accesso a documenti formati o detenuti da Amministrazioni centrali dello Stato e non anche in quello in cui la documentazione richiesta riguardi l’esercizio di competenze di Enti locali. In quest’ultima ipotesi, infatti, l’art. 10 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), applicabile nella fattispecie, non fa menzione alcuna della necessità di dichiarare (e provare) la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale al fine di poter valutare la legittimazione all’accesso del soggetto interessato, configurando lo stesso diritto alla stregua di un’azione popolare.

Non sussiste, pertanto, alcun impedimento giuridico all’accoglimento della domanda di accesso in questione.

Sig .....  
Consigliere Comunale  
09097 SAN NICOLÒ D'ARCIDANO (OR)

OGGETTO: Richiesta di copia del bilancio da parte dei consiglieri di minoranza.

Un consigliere comunale, capogruppo della minoranza, ha rappresentato alla scrivente Commissione una infruttuosa corrispondenza intrattenuta con il Sindaco ed il responsabile dell'Ufficio Finanziario del Comune che hanno negato l'accesso alla copia del bilancio di previsione, "*suddiviso per capitoli*", nonostante tale documento sia facilmente elaborabile dal software in dotazione al comune. In particolare, ha aggiunto, l'ente civico non è disponibile ad accogliere l'istanza di accesso in quanto la suddivisione del bilancio previsionale "per capitoli", oltre a non far parte dei documenti contabili previsionali da sottoporre alla delibera del Consiglio (ex artt. 170,171 e 172 TUEL), spetta esclusivamente alla Giunta in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione (ex art 169 TUEL).

In considerazione di quanto sopra, l'istante si è rivolto a questa Commissione per verificare la sussistenza del diritto dei consiglieri comunali ad ottenere l'atto richiesto, attesa la necessità di controllare il programma della maggioranza e di esercitare consapevolmente il voto sulla proposta di bilancio, in vista della seduta di discussione del documento contabile.

L'oramai consolidato orientamento giurisprudenziale amministrativo e di questa Commissione riconosce ai consiglieri comunali alla stregua dell'art 43 del d.lgs. n. 267/2000 un diritto ampio e non comprimibile all'informazione finalizzato, nell'esercizio del *munus* del consigliere comunale, al controllo sulla legalità ed economicità nella gestione dell'ente civico.

Non osta all'accessibilità del bilancio previsionale redatto in capitoli il fatto che spetti alla Giunta tradurre gli stanziamenti di bilancio suddividendoli in modo più specifico "in capitoli" da assegnare ai dirigente dell'ente atteso che "il capitolo", costituendo l'unità previsionale di base utilizzata per l'elaborazione informatica del bilancio (articolato in interventi, servizi e funzioni per la spesa e in titoli, categorie e risorse per le entrate, cui i singoli capitoli sono correlati), è facilmente ottenibile mediante una stampa di dati già elaborati dall'Ufficio Finanziario.

Dr. ....  
Segretario Generale  
Comune di Stresa  
Piazza Matteotti, 6  
28838 CITTÀ DI STRESA

OGGETTO: Richiesta di accesso agli atti edilizi da parte di un cittadino non residente.

Il Segretario Generale della Città di Stresa ha rappresentato che il difensore civico del comune aveva ritenuto illegittimo un diniego di accesso al fascicolo edilizio opposto dall'ente civico ad un cittadino non residente, segnalando che detta pronuncia si poneva in contrasto con le costanti decisioni rese sul punto da questa Commissione. Per quanto esposto, l'istante ha chiesto di esprimere un parere sul principio che l'amministrazione comunale debba applicare ai futuri casi analoghi, precisando nel contempo che, con riguardo al singolo caso in esame, verrà consentito l'accesso in ottemperanza alla decisione del difensore civico.

Il tenore della richiesta, limitata a conoscere i principi giuridici applicabili ai futuri casi di accesso da parte di cittadini non residenti, la rende pienamente ammissibile, non interferendo con le competenze del Difensore Civico, il quale risulta essersi già pronunciato sul caso posto all'attenzione del Comune.

Ciò posto, la Commissione non ravvede motivi per discostarsi dalle pronunce già rese sul tema, confermando i principi già affermati di recente (cfr. parere plenum del 4.6.2009).

In particolare, è noto che la diversità di posizione tra cittadino residente e quello non residente nel Comune dà luogo ad un doppio regime del diritto di accesso secondo quanto disposto dall'art. 10 del d.lgs. n. 267/2000 che ha presupposti diversi dal diritto di accesso previsto dalla normativa generale di cui all'art 22 della legge n. 241/90 (arg. ex T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. II, 12/04/2005, n. 2067; T.A.R. Marche, 12/10/2001, n. 1133).

Qualora l'istante risieda nel territorio del comune, si deve ritenere che egli possa accedere a tutti i documenti dell'ente locale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, senza necessità di motivare la sua istanza con riferimento ad uno specifico interesse all'accesso.

Infatti, detta norma sancisce espressamente, ed in linea generale, per i cittadini residenti il principio della pubblicità di tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto stabilito dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Secondo la costante giurisprudenza amministrativa e le pronunce di questa stessa Commissione, la disposizione in esame viene interpretata in senso estensivo ai fini dell'accesso nei confronti degli enti locali, tanto più che l'accessibilità in senso ampio risulta funzionale ad assicurare "il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione" e, da ultimo, ad esercitare la tutela nei confronti di disposizioni lesive delle posizioni giuridiche individuali.

Nel caso contrario, ossia se l'istante non sia cittadino residente, l'accesso potrà essere consentito previa dimostrazione della titolarità di una situazione giuridicamente rilevante e sufficientemente qualificata ex art 22, co. 1, lett. b) della legge n. 241/90.